



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Direzione Scolastica Regionale per la Calabria



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. MOSCATO"

P.zza S. Francesco di Sales,4 - 89031 Gallina di Reggio Calabria

☎ 0965/682157 - 📠 0965/682157

✉ e-mail rcic80700g@istruzione.it ✉ e-mail Pec rcic80700g@pec.istruzione.it

C.F. n. 92031300806 - C.M. RCIC80700G

Sito www.icmoscato.edu.it

ALLEGATO INTEGRAZIONE VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO

Revisione Rischio biologico Covid-19

In ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 17 e 29 del D.lgs. 81/08 e Titolo X Articolo 271
Comma 1 lett. e) e comma 3 del suddetto decreto.

DOCUMENTO UNICO
VALIDO PER TUTTI I PLESSI

1. Premessa

Il presente documento è finalizzato ad integrare documento di valutazione del rischio Biologico ai sensi Titolo X D.Lgs 81/08 a seguito della diffusione del coronavirus. L'analisi si sofferma sulle diverse misure di prevenzione e protezione da adottare in base agli scenari lavorativi ipotizzabili al fine di tutelare la salute dei lavoratori e le altre persone con le quali questi potrebbero a contatto per ridurre al minimo il rischio di contagio da Covid-19.

La redazione e implementazione del presente documento è atto fondamentale del coinvolgimento del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza; Rsp e il Medico Competente quale professionista qualificato a veicolare nel miglior modo possibile tali informazioni ai lavoratori e a collaborare col Datore di Lavoro per la messa in atto di adeguate misure igieniche all'interno dell'amministrazione.

- Visto l'articolo 29 del D.Lgs 81.08 (Modalità di effettuazione e aggiornamento della valutazione dei rischi)
Preso atto delle misure di igiene e prevenzione previsti dal D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020 e s.m.i., nonché tutti gli atti normativi emanati in occasione della emergenza per il contenimento del contagio da Covid-19,
- CIRCOLARE N. 15 DEL 27 GIUGNO 2012 - PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI AERODISPERSI
Nota n. 4975 del 12 febbraio 2015 Regione Lombardia "Indicazioni operative per la valutazione, scelta e corretto utilizzo dei dispositivi per la protezione individuale da rischio biologico in ambito sanitario";
- Criteri procedurali per la scelta e caratterizzazione dei Dispositivi di Protezione Individuale per il rischio biologico in attuazione degli adempimenti normativi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. DOCUMENTO TECNICO - Tavolo permanente sulla gestione dei rischi igienico -ambientali, mediante l'indirizzo tecnico del Dipartimento Igiene del Lavoro INAIL ex ISPESL;
- DPCM del 1 marzo 2020 art. 3 comma 1 lettera a);
- DECRETO-LEGGE 2 marzo 2020, n. 9 Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - art. 34 comma 3;
- DPCM del 8 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Art. 2 e Allegato 1;
- DPCM del 11 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro siglato il 14 marzo 2020 (aggiornamento al 06 Aprile 2021)
- Ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01797);
- DPCM del 22 marzo 2020 - Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
- DPCM 10 aprile 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
- Associazione italiana igienisti industriali, "Indicazioni per la tutela della salute dei lavoratori nel contesto dell'emergenza Covid-19", a cura del Gruppo di Ricerca Risk Assessment and Human Health Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia (Università degli Studi dell'Insubria – Como) con il contributo del Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione Italiana degli Igienisti Industriali, documento del 30 marzo 2020 Rev. 00
- Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 "Indicazione ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2"
- Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 del 25 aprile 2020 "Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2"
- Rapporto ISS COVID-19 n. 21/2020 "Guida per la prevenzione della contaminazione da Legionella negli impianti idrici di strutture turistico-ricettive e altri edifici ad uso civile e industriale non utilizzato durante la pandemia COVID-19"
- Ministero dell'Istruzione Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 reg. decreti 87 del 06/08/2020
- CTS-Verbale-n.-104 del 31/08/2020 Comitato Tecnico Scientifico
- DPCM 3 dicembre 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19». (20A06767) ([GU Serie Generale n.301 del 03-12-2020](#))
- Circolare Ministero Salute n.15127 del 12 aprile 2021 Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata

2. Criterio di valutazione del rischio

Agenti biologici

Il criterio adottato per la valutazione del fattore di rischio specifico connesso all'esposizione a sostanze chimiche pericolose è quello definito nell'ambito del titolo X del D.Lgs 81/2008.

Per agente biologico si intende qualsiasi microrganismo (parte di esso o suo prodotto) anche geneticamente modificato, coltura cellulare parassita (protozoi e metazoi) o organismo superiore che può provocare infezioni, allergie e intossicazioni.

Gli stessi sono classificati nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione:

- agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
- agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
- agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
- agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

Dal punto di vista dell'esposizione professionale durante le fasi di analisi e valutazione dei rischi si è tenuto conto delle operazioni dove gli agenti biologici sono presenti in quanto parte essenziale del processo (agente biologico atteso), e delle operazioni ove gli agenti biologici costituiscono un evento "inaspettato" (agente biologico inatteso).

Coronavirus

I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la Sindrome respiratoria acuta grave (SARS).

Il virus che causa l'attuale epidemia di coronavirus è stato chiamato "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2).

La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un nome: "COVID-19" (dove "CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19" indica l'anno in cui si è manifestata). I sintomi più comuni includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte. La maggior parte delle persone (circa l'80%) guarisce dalla malattia senza bisogno di cure speciali. Circa 1 persona su 6 con COVID-19 si ammala gravemente e sviluppa difficoltà respiratorie. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie pre-esistenti, quali diabete e malattie cardiache.

Il nuovo Coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto stretto con una persona malata. La via primaria sono le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:

- la saliva, tossendo e starnutendo
- contatti diretti personali
- le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi.

Normalmente le malattie respiratorie non si trasmettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.

Studi sono in corso per comprendere meglio le modalità di trasmissione del virus.

Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione.

Il Titolo X del D.Lgs 81.08 classifica gli agenti biologici in 4 gruppi:

- a) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
- b) agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
- c) agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
- d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

L'International Committee on Taxonomy of Viruses ICTV riconosce formalmente il coronavirus come una "sorella" della sindrome respiratoria SARS-CoVs, appartenente alla famiglia dei Coronaviridae. L'Allegato XLVI del D. Lgs. 81/08 **classifica i virus appartenenti alla famiglia Coronaviridae come agenti biologici del gruppo 2.**

[...]
Caliciviridae:
Virus dell'epatite E 3(**) Norwalk-Virus 2
Altri Caliciviridae 2
Coronaviridae 2
Filoviridae:
Virus Ebola 4 Virus di Marburg 4
Flaviviridae:
Encefalite d'Australia (Encefalite della Valle Murray) 3 Virus dell'encefalite da zecca dell'Europa Centrale 3(**) V
Absettarov 3
Hanzalova 3
Hypr 3
Kumlinge 3
Virus della dengue tipi 1-4 3 Virus dell'epatite C 3(**) D Virus dell'epatite G 3(**) D Encefalite B giapponese 3 V
Foresta di Kyasanur 3 V Louping ill 3(**) Omsk (a) 3 V Powassan 3 Rocio 3
Encefalite verno-estiva russa (a) 3 V Encefalite di St. Louis 3
Virus Wesselsbron 3(**) Virus della Valle del Nilo 3 Febbre gialla 3 V
Altri flavivirus noti per essere patogeni 2

Classificazione del rischio per i lavoratori

Il rischio di esposizione professionale a SARS-CoV-2, il virus che causa COVID-19, durante un focolaio può variare da rischio da molto alto a alto, medio o basso. Il livello del rischio dipende in parte dal tipo di attività svolta, dalla necessità di contatto con soggetti noti per essere (o sospettati di essere) infetti da SARS-CoV-2. In funzione della classe di rischio di esposizione stimata, si renderanno necessari specifici interventi operativi a tutela della salute dei lavoratori.

Non essendo un virus la cui presenza è identificabile in una determinata attività lavorativa, ma essendo il lavoro una condizione per la quale potenzialmente si può venire a contatto con persone esposte/potenzialmente esposte, il Datore di Lavoro applica quanto possibile in relazione al Titolo X del D. Lgs. 81/08:

- misure tecniche, organizzative, procedurali;
- misure igieniche;
- adozione di idonei dispositivi di protezione individuali;
- informazione e formazione.

Tabella riepilogativa “Ciclo di lavoro”

ATTIVITA' 1	DIREZIONE E AMMINISTRATIVA	Lavoratori Addetti
Fase 1	LAVORI D'UFFICIO	Personale ATA – Amministrativi
	DIREZIONE	Dirigente e DSGA
	CENTRALINO	Personale ATA – Collaboratore scolastico
ATTIVITA' 2	DIDATTICA	Personale ATA – Collaboratore scolastico
Fase 1	ATTIVITA' DIDATTICA IN AULA	Docente Teorico
Fase 2	ATTIVITA' DIDATTICA IN AULA DI INFORMATICA O MULTIMEDIALE	Docente –Allievo-Assistente Tecnico
Fase 3	ATTIVITA' DIDATTICA IN LABORATORIO	Docente – Allievo- Assistente Tecnico
Fase 4	ATTIVITA' FISICA	Docente – Allievo
ATTIVITA' 3	AUSILIARIA	
Fase 1	ACCOGLIENZA E VIGILANZA ALLIEVI	Collaboratore Scolastico
Fase 2	PULIZIA LOCALI	Collaboratore Scolastico
Fase 3	MINUTA MANUTENZIONE	Collaboratore Scolastico

3. Valutazione dei rischi e definizione delle misure di prevenzione e protezione

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE INTEGRATA (fonte INAIL)

Viene di seguito illustrata una matrice di rischio elaborata sulla base del confronto di scoring attribuibili per ciascun settore produttivo per le prime due variabili con le relative scale:

esposizione

- 0 = probabilità bassa (es. lavoratore agricolo);
- 1 = probabilità medio-bassa;
- 2 = probabilità media;
- 3 = probabilità medio-alta;
- 4 = probabilità alta (es. operatore sanitario).

prossimità


- 0 = lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo;
- 1 = lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato);
- 2 = lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (es. ufficio condiviso);
- 3 = lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del tempo (es. catena di montaggio);
- 4 = lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo (es. studio dentistico).

Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene conto della terza scala:

aggregazione

- 1.00 = presenza di terzi limitata o nulla (es. settori manifatturiero, industria, uffici non aperti al pubblico);
- 1.15 (+15%) = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente (es. commercio al dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, ristoranti);
- 1.30 (+30%) = aggregazioni controllabili con procedure (es. sanità, scuole, carceri, forze armate, trasporti pubblici);
- 1.50 (+50%) = aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata (es. spettacoli, manifestazioni di massa).

Il risultato finale determina l'attribuzione del livello di rischio con relativo codice colore per ciascun settore produttivo all'interno della matrice seguente.



Classe di Aggregazione: 1.30

Matrice di rischio: verde = basso; giallo = medio-basso; arancio = medio-alto; rosso = alto

A titolo esemplificativo, viene presentata di seguito una tabella che illustra le classi di rischio per alcuni dei principali settori lavorativi e partizioni degli stessi, nonché il relativo numero degli occupati.

Codice Ateco 2007	Descrizione	Occupati RFL (ISTAT 2019) in migliaia	Classe di Rischio
A	AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA	908,8	BASSO
C	ATTIVITÀ MANIFATTURIERE	4321,4	BASSO
	MANUTENTORI		MEDIO-ALTO
D	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA	114,1	BASSO
E	FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO	242,8	BASSO
	OPERATORI ECOLOGICI		MEDIO-BASSO
F	COSTRUZIONI	1339,4	BASSO
	OPERAI EDILI		MEDIO-BASSO
G	COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI	3286,5	BASSO
	FARMACISTI		ALTO
	CASSIERI		MEDIO-BASSO
H	TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO	1142,7	BASSO
	CORRIERI		MEDIO-ALTO
I	ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE	1480,2	BASSO
	ADDETTI ALLE MENSE		MEDIO-ALTO
	CAMERIERI		MEDIO-ALTO
J	SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	618,1	BASSO
K	ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE	636,6	BASSO
M	ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE	1516,4	BASSO
	MICROBIOLOGI		MEDIO-ALTO
O	AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA	1242,6	BASSO
	FORZE DELL'ORDINE		ALTO
P	ISTRUZIONE	1589,4	MEDIO-BASSO
Q	SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE	1922,3	ALTO
R	ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO	318,2	MEDIO-BASSO
	LAVORATORI DELLO SPETTACOLO		MEDIO-ALTO
	INTERPRETI		MEDIO-ALTO
	ATLETI PROFESSIONISTI		ALTO
S	ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI	711,6	BASSO
	AGENZIE FUNEBRI		ALTO
	PARRUCCHIERI		ALTO
T	ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO; PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE	739,9	MEDIO-BASSO
	BADANTI		MEDIO-ALTO

Analizzando quindi la tipologia di azienda in base al macro settore ateco di appartenenza (85 – Istruzione) nonché il ciclo di lavoro ne deriva che: in tutte le fasi di lavoro e tutte le mansioni svolte dagli operatori dell'organizzazione oggetto di valutazione dei rischi è probabile un'esposizione al rischio biologico (Alto)

Rischi per le Lavoratrici madri

Per le lavoratrici madri il rischio biologico (assenza di immunizzazione per virus rosolia; periodi di epidemia; ecc.), di cui all'Alleg. B lett. A punto 1 b) Alleg. C lett. A punto 2 del D.Lgs 151/2001, prevede l'astensione dal lavoro per il periodo di Gestazione/Puerperio fino ai 7 mesi dopo il parto da valutare caso per caso.

4. Definizione delle misure di prevenzione e protezione attuate

INFORMAZIONE

Il Dirigente scolastico consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i membri della comunità scolastica i Regolamenti e Protocolli interni che discenderanno dalle misure di prevenzione e protezione individuate nel presente documento di valutazione e ne darà informazione a chiunque entri all'interno degli ambienti scolastici, anche attraverso l'affissione nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici, rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate. Il Regolamenti e protocolli interni saranno pubblicati anche sul sito web istituzionale della scuola.

È fatto obbligo a tutti i componenti la comunità scolastica di consultare il Servizio di prevenzione e protezione nella figura del suo Responsabile qualora le indicazioni di sicurezza contenute nei Regolamenti e Protocolli di sicurezza non possano essere applicate per problemi particolari reali e concreti.

Le informazioni circa le disposizioni di sicurezza delle Autorità per il contrasto e il contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, sono forniti a tutti i dipendenti, agli studenti e a chiunque entri all'interno degli ambienti scolastici e agli uffici amministrativi affiggendo all'ingresso o nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici, cartelli informativi, tutta la documentazione è altrettanto visibile sul sito scolastico <https://icmoscato.edu.it/>

In particolare, le informazioni riguardano:

- L'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi compatibili con COVID-19;
- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere a scuola e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistono le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.);
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni del Dirigente Scolastico nel fare accesso a scuola (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
- l'impegno ad informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente Scolastico della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

La scuola fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.

MODALITÀ DI INGRESSO AL LUOGO DI LAVORO DEL PERSONALE SCOLASTICO

- Il personale scolastico prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea¹. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni
- Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso negli spazi di lavoro, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS
- Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)
- L'ingresso di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
- Qualora, per prevenire l'attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l'autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l'esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione.
- L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il Numero verde regionale.
- L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali.
- L'ingresso a scuola di studentesse, studenti e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all'indirizzo della scuola della certificazione medica che attesta la negatività del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
- È istituito e tenuto presso la portineria di ogni sede dell'Istituto un Registro degli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla scuola, compresi i genitori delle studentesse e degli studenti, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza.

Nota¹

La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali di lavoro; 2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata

l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d'emergenza; 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19"); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto del lavoro, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi (v. *infra*).

¹ Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l'assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché l'acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal fine, si applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, nello specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi.

MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI E TERZI

- L'accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è subordinato alla registrazione dei dati di cui all'articolo precedente e alla sottoscrizione di una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000:
 - Di essere a conoscenza dell'obbligo previsto dall'art. 20 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 81/2008 di segnalare immediatamente al Dirigente qualsiasi eventuale condizione di pericolo per la salute, tra cui sintomi influenzali riconducibili al COVID-19, provenienza da zone a rischio o contatto stretto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, e in tutti i casi in cui la normativa vigente impone di informare il medico di famiglia e l'autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
 - Di aver provveduto autonomamente, prima dell'accesso agli edifici dell'Istituto, alla rilevazione della temperatura corporea, risultata non superiore a 37,5°C;
 - Di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell'isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore;
 - Di non avere famigliari o conviventi risultati positivi al COVID-19;
 - Di aver compreso e rispettare tutte le prescrizioni contenute nei regolamenti interni.
- Il personale scolastico è autorizzato al controllo della temperatura corporea tramite dispositivo scanner senza la necessità di contatto. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l'accesso. Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza ed organizzative al fine di proteggere i dati personali raccolti secondo la normativa vigente.
- È comunque obbligatorio:
 - Rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari;
 - Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, etc.).
- In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano operato all'interno dei locali della scuola (es. manutentori, fornitori, etc.) e che risultassero positivi al tampone COVID-19, nei 14 giorni successivi all'accesso nel comprensorio scolastico, il datore di lavoro dovrà informare immediatamente il Dirigente scolastico ed entrambi dovranno collaborare con il Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi per il tracciamento dei contatti.

PULIZIA, SANIFICAZIONE E GESTIONE DEI RIFIUTI

- L'Istituto assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.
- Nel caso di presenza di una persona con COVID- all'interno dei locali si procederà alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare 5443 del 22 Febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.

Pulizia ambienti

- Nell'approvvigionamento del materiale il DSGA avrà cura di garantire che il personale sia dotato del materiale occorrente e di seguito indicato. In aule, laboratori, uffici e altri ambienti verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate.
- A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da COVID-19 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detersivi comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti
- Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio, protezione facciale, guanti monouso, camice), e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Una volta utilizzati, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.
- Per gli uffici, i laboratori e le aule pulizia a fine turno di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detersivi e la sanificazione periodica.
- Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate quotidianamente secondo le indicazioni dell'ISS previste nella Circolare del Ministero della Salute Indicazioni per l'attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2, attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento. A riguardo si precisa che per sanificazione si intende l'insieme dei procedimenti e operazioni atti a igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l'attività di pulizia e di disinfezione. Poiché la scuola è una comunità che potrebbe generare focolai epidemici in presenza di un caso, a causa della possibile trasmissione per contatto, la pulizia con detersivo neutro di superfici in locali generali, in presenza di una situazione epidemiologica con sostenuta circolazione del virus, andrebbe integrata con la disinfezione attraverso prodotti con azione virucida.
- Nella sanificazione si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più toccate, quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell'acqua, pulsanti dell'ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc. I servizi igienici sono dei punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio. Pertanto, dovrà essere posta particolare attenzione alle misure già poste in essere per la pulizia giornaliera dei servizi igienici con prodotti specifici. Si ravvisa l'opportunità di verificare la funzionalità ed efficienza dei servizi igienici, assicurandone eventuale ripristino prima dell'avvio dell'anno scolastico. I collaboratori scolastici all'ingresso di ogni ambiente aula dovranno certificare l'avvenuta igienizzazione/sanificazione del locale/attrezzature con orario e materiale utilizzato.
- Sono posizionate soluzioni disinfettanti e dispenser con soluzioni idro-alcoliche o a base di altri principi attivi per l'igiene delle mani all'ingresso e in corrispondenza delle postazioni di lavoro a disposizione del personale.
- È sempre favorita l'aerazione dei locali il ricambio di aria naturale tramite porte e finestre.
- Relativamente agli impianti di condizionamento sono adottate le specifiche indicazioni del documento Rapporto ISS COVID-19 n.5 del 21 aprile 2020
- Saranno utilizzati panni, diversi per ciascun tipo di oggetto/superficie, in microfibra inumiditi con acqua e sapone oppure con una soluzione di alcool etilico con una percentuale minima del 70% v/v e successivamente con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,5% di cloro attivo per i servizi igienici e le altre superfici (es. come la candeggina che in commercio si trova al 5% o al 10% di contenuto di cloro), e allo 0,1% di cloro attivo per tutti le altre superfici, tenendo in considerazione il tipo di materiale, l'uso e l'ambiente o altri detersivi professionali equivalenti come campo d'azione (sanificazione: detergenza e disinfezione), facendo attenzione al corretto utilizzo per ogni superficie da pulire.
- Sono posizionati idonei raccoglitori chiusi per i rifiuti.
- Si programmerà la sanificazione degli impianti di condizionamento in modo che avvenga con cadenza periodica.
- Sarà adottato uno specifico protocollo di pulizia e sanificazione comprendente la registrazione delle attività.
- Il personale impegnato nella pulizia ambientale e nella gestione dei rifiuti deve indossare DPI adeguati (mascherina protettiva, nonché guanti, e camice usa e getta o in tessuto).
- I cestini dei rifiuti dovranno essere riversati dentro il sacco contenitore senza toccare il contenuto con le mani.

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

- A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l'igienizzazione con gel specifico delle mani, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune.
- La scuola mette a disposizione idonei mezzi detersivi per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, inoltre, negli uffici di segreteria, nei principali locali a uso

comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite, nelle aule e i laboratori sono presenti distributori di gel igienizzante.

- Tutti gli studenti e tutto il personale scolastico sono invitati a portare a scuola un flaconcino di gel igienizzante e fazzoletti monouso per uso strettamente personale.
- Agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale è fondamentale per come raccomandato dai documenti normativi citati in premessa. Si precisa che qualsiasi modifica in tal senso prevista da subentrate indicazioni sarà prontamente e automaticamente recepita.

- Tutto il personale sarà formato e informato su come indossare, togliere e smaltire correttamente i DPI utilizzati.
- Oltre ai dispositivi di protezione respiratoria, in linea con le raccomandazioni nazionali e internazionali per la prevenzione e il controllo delle infezioni, il personale deve indossare i seguenti DPI:
 - **Mascherina chirurgica** da utilizzare in tutte le attività a prescindere dalla mansione svolta;
 - **Mascherina FFP2 o FFP3 e schermo facciale** per le attività a stretto contatto con alunni (es. insegnati di sostegno);
 - **Guanti in lattice o nitrile** in tutte quelle attività di manipolazione di materiale cartaceo ove non sia possibile procedere ad una corretta sanificazione;
 - **Gli addetti alla pulizia e sanificazione** saranno muniti di DPI specifici quali: Guanti in lattice o nitrile, mascherina FFP-2, camice in tessuto.

GESTIONE SPAZI COMUNI E LABORATORI, PALESTRE E ATTREZZATURE DI LAVORO COMUNI

- L'accesso agli spazi comuni comprese le aree ingresso e socializzazione, cortile, palestre, laboratori è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
- È garantita ed effettuata la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi strumenti in dotazione al personale e detergenti di tutti gli ambienti scolastici, delle tastiere, dei distributori di caffè, dei monitor, delle tastiere, dei mouse, delle stampanti e di ogni altra dotazione tecnologica anche al fine di lasciare luoghi idonei al deposito degli indumenti da lavoro e garantire idonee condizioni igieniche sanitarie.
- Presso i laboratori si procederà ad una corretta sanificazione delle attrezzature di lavoro ad ogni cambio classe.
- Presso i laboratori, le palestre, aula magna e in generale in tutti i luoghi ove si possano creare situazioni di promiscuità tra le classi, si procederà ad organizzare gli accessi a tali aree rispettando il principio dei gruppi stabili, ovvero di garantendo la non promiscuità tra gruppi stabili e tra questi e altre persone presenti all'interno degli istituti scolastici.
- Saranno esposte idonee informative comportamentali all'ingresso di tutte le aree comuni.
- Saranno esposte presso le aree comuni idonei cartelli indicanti il numero massimo ammissibile di persone presenti.
- Gli spostamenti all'interno della struttura scolastica devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni fornite.

RIUNIONI E ASSEMBLEE

- Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro, convocate dal Dirigente Scolastico o dai docenti coordinatori devono svolgersi all'interno di ambienti scolastici idonei a ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, o negli spazi esterni di pertinenza della scuola, con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico indicate nel presente Regolamento;
- Le riunioni degli Organi collegiali possono essere convocate dal Dirigente anche in videoconferenza;
- Lo svolgimento delle riunioni di lavoro o sindacali autoconvocate del personale della scuola, se non strettamente necessario e nel rispetto del vigente Regolamento, sarà in videoconferenza;
- Le riunioni con i genitori sono sospese in presenza ma si potrà procedere al loro svolgimento in videoconferenza.
- Gli spostamenti all'interno della struttura scolastica devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni fornite.

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E GESTIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE

Regole generali

- A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di indossare la mascherina chirurgica;

- Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica;
- Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle aule, ai laboratori e palestre, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato.
- Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad arieggiare periodicamente, almeno ogni ora per almeno 5 minuti, i locali della scuola, compresi i corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio.

Misure specifiche per contrastare la diffusione dell'infezione da covid-19

L'Istituto adotta le seguenti misure organizzative generali per prevenire, contenere e contrastare la diffusione del COVID -19:

- L'accesso a visitatori esterni è possibile solo previo appuntamento e autorizzazione del Dirigente scolastico;
- L'Istituzione scolastica nomina una Commissione per l'applicazione ed il monitoraggio delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro;
- L'Istituzione scolastica nomina un Referente scolastico per COVID-19 per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione;
- L'Istituzione scolastica identifica dei referenti per l'ambito scolastico all'interno del Dipartimento di Prevenzione (DdP) della ASL competente territorialmente;
- L'Istituzione scolastica tiene un registro degli alunni e del personale di ciascun gruppo classe e di ogni contatto che almeno nell'ambito didattico e al di là della normale programmazione, possa intercorrere tra gli alunni ed il personale di classi diverse (es. registrare le supplenze, gli spostamenti provvisori e/o eccezionali di studenti fra le classi etc.) per facilitare l'identificazione dei contatti stretti da parte del DdP della ASL competente territorialmente;
- L'Istituzione scolastica stabilisce con il DdP un protocollo nel rispetto della privacy, per avvisare i genitori degli studenti e i contatti stretti; particolare attenzione deve essere posta alla privacy non diffondendo nell'ambito scolastico alcun elenco di contatti stretti o di dati sensibili nel rispetto della GDPR 2016/679 EU e alle prescrizioni del garante (D.Lgs 10 Agosto 2018, n. 101) ma fornendo le opportune informazioni solo al DdP. Questo avrà anche il compito di informare, in collaborazione con il dirigente scolastico, le famiglie degli studenti individuati come contatti stretti ed eventualmente predisporre una informativa per gli utenti e lo staff della scuola;
- L'Istituzione scolastica informa e sensibilizza il personale scolastico sull'importanza di individuare precocemente eventuali segni/sintomi e comunicarli tempestivamente al referente scolastico per COVID-19;
- L'Istituzione scolastica identifica un ambiente dedicato all'accoglienza e isolamento di eventuali persone che dovessero manifestare una sintomatologia compatibile con COVID-19 (senza creare allarmismi o stigmatizzazione). I minori non devono restare da soli ma con un adulto munito di DPI fino a quando non saranno affidati a un genitore/tutore legale;
- L'Istituzione scolastica prevede un piano di sanificazione straordinaria per l'area di isolamento e per i luoghi frequentati dall'alunno/ personale scolastico sintomatici;
- L'Istituzione scolastica condivide le procedure e le informazioni con il personale scolastico, i genitori e gli alunni e provvedere alla formazione del personale;
- L'Istituzione scolastica predispone nel piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI), previsto dalle Linee Guida, le specifiche modalità di attivazione nei casi di necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti.
- All'interno dell'edificio scolastico, le vie d'accesso vengono individuate da apposita cartellonistica;
- Il personale in servizio dovrà verificare gli accessi, registrando le generalità e i riferimenti telefonici dei visitatori su apposito registro per come previsto di tutti i visitatori esterni;
- Il visitatore potrà accedere ai locali scolastici soltanto se munito di mascherina chirurgica con autorizzazione del Dirigente Scolastico o il Collaboratore da essa delegato e preferibilmente previo appuntamento;
- È raccomandato a tutto il personale che entra a scuola di effettuare un'accurata igiene delle mani prima di entrare a scuola e negli ambienti scolastici: lavaggio delle mani con acqua e sapone per almeno 60 secondi o con l'uso di igienizzanti a base alcolica per almeno 30 secondi;

È raccomandato a tutto il personale che in presenza di sintomi compatibili con COVID-19 non ci si deve presentare in servizio dandone tempestivamente comunicazione agli Uffici di segreteria, ove possibile la mattina prima dell'inizio dell'attività didattica.

Sarà previsto che, con eccezione del personale scolastico e gli alunni e salvo casi eccezionali, nessuno è autorizzato a entrare nei locali scolastici e loro pertinenze senza previo appuntamento per assicurare il contingentamento delle presenze e su autorizzazione del Dirigente Scolastico.

Suddivisione degli edifici scolastici in settori e transiti durante le attività didattiche

L'organizzazione degli edifici scolastici dell'Istituto comprende le seguenti misure organizzative di prevenzione

- A ciascuna classe è assegnata un'aula didattica su determina del Dirigente scolastico. Ciascuna delle sedi è suddivisa in settori che comprendono un numero variabile di aule didattiche al fine di gestire in maniera più efficace l'applicazione delle misure di sicurezza contenute in questo Regolamento, il tracciamento dei contatti in caso di contagio accertato dalle autorità sanitarie e le conseguenti misure da adottare.
- A ciascun settore degli edifici facente parte dell'Istituto sono assegnati, su determina del Dirigente scolastico, dei canali di ingresso e uscita, indicati da apposita segnaletica, attraverso i quali le studentesse, gli studenti delle rispettive classi devono transitare durante le operazioni di ingresso e di uscita.
- Al personale scolastico, docente e non docente, è consentito l'ingresso e l'uscita attraverso il canale di pertinenza. Sarà cura di ciascun componente del personale rispettare la segnaletica relativi ai sensi di marcia, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito.
- Alle studentesse e agli studenti è fatto rigoroso divieto di transitare dal settore che comprende l'aula assegnata alla propria classe verso altri settori per tutta la loro permanenza all'interno degli edifici della scuola, tranne quando devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella segnaletica, e indossando la mascherina:
 - In uno dei laboratori didattici della scuola, nelle palestre o in altri luoghi esterni alla scuola con la propria classe solo se accompagnati dall'insegnante;
 - Negli uffici di segreteria o in altri ambienti dell'edificio scolastico su espressa richiesta di un componente del personale della scuola o chiedendo il permesso all'insegnante;
 - Ai servizi igienici;
 - Ai distributori automatici di alimenti.

Durante il cambio dell'ora, gli studenti restano in aula al loro posto, indossando la mascherina e mantenendo il corretto distanziamento tra i compagni. E' consentito togliere la mascherina solo per il tempo necessario per consumare la merenda o per bere, rigorosamente all'interno della propria aula, e fatto divieto uscire dall'aula in maniera arbitraria.

Operazioni di ingresso e di uscita delle studentesse e degli studenti per le lezioni

- Al suono della campana di ingresso le studentesse e gli studenti devono raggiungere le aule didattiche assegnate, attraverso i canali di ingresso assegnati a ciascun settore, in maniera rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici. Le studentesse e gli studenti che arrivano a scuola dopo l'orario d'ingresso raggiungono direttamente le loro aule senza attardarsi negli spazi comuni;
- Una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e gli studenti prendono posto al proprio banco senza togliere la mascherina. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta raggiunto, non è consentito alzarsi dal proprio posto.
- A partire dalla campana di ingresso il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza. I docenti impegnati nella prima ora di lezione dovranno comunque essere presenti nelle aule 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.
- Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di un'evacuazione ordinata entro la quale studentesse e studenti devono rispettare il distanziamento fisico.
- Gli studenti di ciascuna classe, sulla base di un apposito orario di uscita, in maniera rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico, possono lasciare l'aula attraverso i canali di uscita assegnati a ciascun settore. Per nessun motivo è consentito alle studentesse e agli studenti di attardarsi negli spazi interni agli edifici.
- A partire dalla prima campana di uscita il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio durante tutta la durata delle operazioni.

Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche

Ciascuna aula didattica e ciascun ambiente didattico della scuola ha una capienza indicata e nota. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, le studentesse, gli studenti e i docenti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nelle palestre.

- Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei regolamenti adottati nel luogo ospitante.
- All'interno delle aule didattiche e dei laboratori della scuola sono individuate le aree didattiche entro cui sono posizionati la cattedra, la lavagna e gli altri strumenti didattici di uso comune e il corretto posizionamento dei banchi è indicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento. Non è possibile organizzare i banchi in modo diverso rispetto a

- come previsto e il docente vigilerà sul posizionamento corretto dei banchi. I docenti di norma svolgono la loro lezione all'interno dell'area didattica; non è consentito al docente prendere posto staticamente tra le studentesse e gli studenti.
- Durante le attività in aula e in laboratorio le studentesse e gli studenti dovranno indossare sempre la mascherina. Le studentesse e gli studenti non possono togliere la mascherina anche durante le attività sportive in palestra le quali possono essere svolte solo in presenza del docente o degli istruttori sportivi incaricati.
 - Durante le attività didattiche in locali della scuola in cui non sono presenti banchi e segnalatori di posizione, i docenti e gli studenti sono, comunque, tenuti a rispettare il distanziamento fisico interpersonale.
 - Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati a ogni cambio di ora per almeno 5 minuti e ogni volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario. Al termine della lezione, il docente individua lo studente incaricato di aprire le finestre e richiuderle una volta trascorso il tempo necessario.
 - Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre, sale convegni, biblioteche, musei e altri luoghi di interesse in cui svolgere attività didattiche specifiche, le studentesse, gli studenti e i docenti devono mantenere il distanziamento fisico di 1 metro e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all'aperto.

Accesso ai servizi igienici

- L'accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti non può essere superata la capienza degli stessi indicata all'esterno. Chiunque acceda ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata rispettando i segnali posti sul pavimento, indossando la mascherina e lavando le mani prima di entrare in bagno.
- Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine. Prima di uscire, disinfetta le mani con gel igienizzante o le lava nuovamente con acqua e sapone.
- Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di segnalare subito il problema alle collaboratrici e ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo come indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione richiamati nella premessa del presente documento.
- Al fine di limitare assembramenti, l'accesso delle studentesse e degli studenti ai servizi igienici sarà consentito anche durante l'orario di lezione, previo permesso accordato dall'insegnante, il quale è incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste, anche alla luce di un registro quotidiano delle uscite che i docenti condividono. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la situazione per evitare abusi dei permessi e perdite di tempo strumentali.

Accesso ai distributori automatici di alimenti

- L'accesso ai distributori automatici di alimenti delle studentesse e degli studenti è consentito esclusivamente in casi debitamente motivati e su permesso accordato dal docente.
- Una volta prelevati gli alimenti le studentesse e gli studenti hanno l'obbligo di rientrare nel proprio settore senza attardarsi ulteriormente.
- L'accesso ai distributori automatici della scuola è contingentato e chiunque intenda accedere ai distributori si dispone in una fila ordinata e distanziata, indossando la mascherina.
- Alle studentesse e agli studenti non è consentito accedere ai distributori automatici durante le operazioni di ingresso e di uscita iniziali e finali e durante i transiti da un settore all'altro per lo svolgimento delle attività didattiche nei laboratori e nelle palestre.

Ruolo delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie

In relazione all'obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l'intera comunità scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza. In particolare, le famiglie delle studentesse e gli studenti sono chiamati ad esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità partecipando allo sforzo della comunità scolastica di prevenire e contrastare la diffusione del virus.

- Le famiglie delle studentesse e degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate all'adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare.
- Nel caso in cui gli studenti avvertano sintomi riconducibili al COVID-19, si avrà cura di non mandarli a scuola e di consultare telefonicamente il PLS o il MMG come previsto dall'art. 7 del presente Regolamento.
- Le specifiche situazioni degli studenti in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente e il medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.
- Nel contemperare le diverse esigenze, quindi, le famiglie sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di ciascun componente della famiglia stessa e saranno conseguentemente sinergiche sul fronte della salute pubblica evitando che piccoli egoismi familiari possano inficiare i sacrifici dell'intera comunità scolastica.

GESTIONE DEGLI SPOSTAMENTI DA E VERSO LA SEDE DI LAVORO (personale scolastico)

- Durante il tragitto casa-lavoro e lavoro-casa, se ci si sposta con mezzo proprio, è raccomandato di spostarsi da soli, se ciò non fosse possibile indossare sempre la mascherina in presenza di più persone dentro lo stesso veicolo
- Nel caso in cui si utilizzino mezzi di trasporto pubblici i lavoratori dovranno mantenere la distanza sociale di almeno un metro con le altre persone, è raccomandato, a bordo dei mezzi di trasporto pubblici, di indossare guanti protettivi e mascherina chirurgica, una volta giunti sul luogo di lavoro procedere alla corretta sanificazione delle mani.

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA

- Nel caso in cui una persona presente sul lavoro sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l'istituto procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute
- L'istituto collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente nei luoghi di lavoro che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, L'amministrazione potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente la sede di lavoro, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria
- Nel caso di presenza di una persona con Covid-19 si procederà alla pulizia e sanificazione dei locali secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.

(sintesi)

RILEVAZIONE SINTOMI PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO

STUDENTI

- L'alunno deve restare a casa. I genitori devono comunicare l'assenza scolastica per motivi di salute ed informare il PLS (pediatri di libera scelta) o il MMG (medico di medicina generale). Il PLS, o il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di prevenzione che procede all'esecuzione del test diagnostico e si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.

OPERATORI SCOLASTICI

- L'operatore deve restare a casa ed informare il MMG. L'operatore comunica l'assenza dal lavoro per motivi di salute con certificato medico. Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione che provvede all'esecuzione del test diagnostico e si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti. Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell'esecuzione dei test diagnostici.

RILEVAZIONE SINTOMI IN AMBITO SCOLASTICO

STUDENTI

Nel caso in cui un alunno presenti in ambito scolastico un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C, oppure un sintomo riconducibile a COVID-19, saranno adottate le seguenti disposizioni:

- L'operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il Referente scolastico per COVID-19.
- Il Referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare immediatamente al genitore/tutore ed ospitare l'alunno in una stanza dedicata o in un'area di isolamento
- Si procede all'eventuale rilevazione della temperatura corporea da parte del personale scolastico individuato mediante l'uso di termometri che non prevedono il contatto.
- Il minore non deve essere lasciato da solo, ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19, il quale dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l'alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.
- Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica sia l'alunno sia chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione.
- In assenza di mascherina si osserverà l'etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.

- La stanza o l'area di isolamento sarà accuratamente igienizzata dopo che l'alunno sintomatico è tornato a casa.
- I genitori, per la valutazione clinica, devono contattare il pediatra o il medico di famiglia che, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione.
- Il Dipartimento di prevenzione procede all'esecuzione del test diagnostico e si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.

OPERATORI SCOLASTICI

- Nel caso in cui un operatore scolastico presenti in ambito scolastico un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C, oppure un sintomo riconducibile a COVID-19, dovrà allontanarsi immediatamente dall'Istituto indossando mascherina chirurgica e contattare il proprio medico curante per effettuare il test diagnostico ed avviare l'indagine epidemiologica.

CONTACT TRACING E RIAMMISSIONE A SCUOLA DI STUDENTI ED OPERATORI SCOLASTICI

- In caso di test positivo, si avvia la ricerca dei contatti e la sanificazione della struttura scolastica, nella sua parte interessata. Il referente scolastico COVID-19 fornirà al Dipartimento di prevenzione l'elenco dei compagni di classe e dei docenti che sono stati a stretto contatto con lo studente nelle 48h precedenti la rilevazione dei sintomi. Tutti i contatti saranno posti in quarantena ed il Dipartimento di prevenzione deciderà la strategia più adatta allo screening del personale e degli studenti. Per il rientro in comunità è necessario il risultato negativo di due tamponi a distanza di 24h l'uno dall'altro.
- Se il test risulta negativo, il soggetto con sintomatologia riconducibile a COVID-19 rimarrà a casa fino a guarigione clinica e conferma negativa di un secondo test diagnostico.
- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, per il rientro in comunità è necessaria un'attestazione del pediatra o del medico curante che autorizzi il rientro, poiché è stato seguito il percorso diagnostico e terapeutico per prevenzione COVID-19.

VERIFICA E CONTROLLO DELLE MISURE ORGANIZZATIVE

Al fine di mantenere elevati gli standard di salute e sicurezza sul lavoro è necessario la verifica e controllo costante delle misure generali e specifiche poste in essere per garantire la prevenzione e protezione di tutto il personale scolastico. A tale scopo si istituisce apposita commissione di lavoro che avrà lo scopo di effettuare le verifiche e i controlli su tutte le misure poste in essere. Inoltre, di seguito vengono elencati i punti essenziali per la tutela della salute e sicurezza del lavoro:

- sono definite le procedure di accesso ai vari percorsi
- sono definite le modalità di accesso da parte delle ditte esterne (DUVRI)
- è prevista la verifica dell'approvvigionamento e distribuzione dei dispositivi di protezione individuale
- è prevista la verifica delle procedure di sanificazione degli ambienti e pulizia degli ambienti come ai successivi punti: pulizia e sanificazione a scuola e procedure per la sanificazione ambientale;
- è prevista la verifica delle procedure di disinfezione dei materiali riutilizzabili come ai successivi punti: pulizia e sanificazione in azienda e procedure per la sanificazione ambientale;
- è prevista la verifica delle procedure di gestione dei rifiuti potenzialmente infetti.

VIGILANZA E CONTROLLO

- I Preposti alla Sicurezza saranno incaricati di controllare l'osservanza di tutte le misure indicate, il datore di lavoro si riserva di applicare le sanzioni disciplinari previste dal CCNL di categoria per il caso di violazione della norme di sicurezza.

SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

La sorveglianza sanitaria prosegue rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute. Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia.

- La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale, sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.
- Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e il RLS.
- Il medico competente segnala al DS situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e la scuola provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.

- Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.
- Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19.
- È raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età.
- Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negatività del tampone, secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione, anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

RICONOSCIMENTO LAVORATORE FRAGILE

La scuola ha avviato nei confronti del personale la procedura per la sorveglianza sanitaria eccezionale nei confronti del personale scolastico in servizio presso questa istituzione, ai sensi delle seguenti linee guida:

- D.L. 19 Maggio 2020, n. 34
- Circolare interministeriale del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 settembre 2020, n. 13 - Indicazioni operative relative alle procedure di competenza del dirigente scolastico riguardo ai lavoratori fragili con contratto a tempo indeterminato e determinato.
- Nota 1585 dell'11 settembre 2020 - Indicazioni operative procedure lavoratori fragili contratto a tempo indeterminato e determinato

Sulla scorta delle indicazioni normative sinora elencate, per come dichiarata e certificata dal medico competente incaricato da questa scuola prevede che l'amministrazione adotti le scelte più opportune per la salvaguardia e la tutela della salute; in particolare sono previste, temporaneamente e, fino al perdurare dello stato emergenziale modalità di svolgimento dell'attività lavorativa compatibili con lo stato di fragilità del lavoratore. Tale materia sarà oggetto di confronto con il MIUR pertanto eventuali misure più o meno stringenti saranno adottate a seguito di più precise indicazioni nel merito.

INDICAZIONI PER LA RIAMMISSIONE IN SERVIZIO DEI LAVORATORI DOPO ASSENZA PER MALATTIA COVID-19 CORRELATA (Circolare del Ministero Salute n.15127 del 12 aprile 2021)

Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero

In merito al reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID-19, coloro che si sono ammalati e che hanno manifestato una polmonite o un'infezione respiratoria acuta grave, potrebbero presentare una ridotta capacità polmonare a seguito della malattia (anche fino al 20-30% della funzione polmonare) con possibile necessità di sottoporsi a cicli di fisioterapia respiratoria. Situazione ancora più complessa è quella dei soggetti che sono stati ricoverati in terapia intensiva, in quanto possono continuare ad accusare disturbi rilevanti, la cui presenza necessita di particolare attenzione ai fini del reinserimento lavorativo.

Pertanto il medico competente, ove nominato, per quei lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 per i quali è stato necessario un ricovero ospedaliero, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, effettua la visita medica prevista dall'art.41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i (quella precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l'idoneità alla mansione - anche per valutare profili specifici di rischiosità - **indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.**

Lavoratori positivi sintomatici

I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 e che presentano sintomi di malattia (diversi da quelli previsti al punto A) possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).

Lavoratori positivi asintomatici

I lavoratori risultati **positivi** alla ricerca di SARS-CoV-2 ma **asintomatici** per tutto il periodo possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).

Pertanto, **il lavoratore di cui alle lettere B) e C)**, ai fini del reintegro, invia, anche in modalità telematica, al datore di lavoro per il tramite del medico competente ove nominato, la **certificazione di avvenuta negativizzazione**, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

I lavoratori positivi la cui guarigione sia stata certificata da tampone negativo, qualora abbiano contemporaneamente nel proprio nucleo familiare convivente casi ancora positivi non devono essere considerati alla stregua di contatti stretti con obbligo di quarantena ma possono essere riammessi in servizio con la modalità sopra richiamate.

Lavoratori positivi a lungo termine

Secondo le più recenti evidenze scientifiche i soggetti che continuano a risultare positivi al test molecolare per SARS-CoV-2 e che non presentano sintomi da almeno una settimana (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione), possono interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi (cfr. Circolare Ministero della salute 12 ottobre 2020).

Tuttavia, in applicazione del principio di massima precauzione, ai fini della riammissione in servizio dei lavoratori si applica quanto disposto dal richiamato Protocollo condiviso del 6 aprile 2021.

Pertanto, ai fini del reintegro, i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario; il lavoratore avrà cura di inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato.

Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell'attestazione di fine isolamento ai sensi della Circolare del 12 ottobre e la negativizzazione, **nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile**, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante.

Nella fattispecie prevista dal presente paragrafo non si ravvisa la necessità da parte del medico competente, salvo specifica richiesta del lavoratore, di effettuare la visita medica precedente alla ripresa del lavoro per verificare l'idoneità alla mansione" (art. 41, comma 2, lett. e-ter) del D.lgs. 81/08.

Lavoratore contatto stretto asintomatico

Il lavoratore che sia un contatto stretto di un caso positivo, informa il proprio medico curante che rilascia certificazione medica di malattia salvo che il lavoratore stesso non possa essere collocato in regime di lavoro agile (cfr. messaggio Inps n. 3653 del 9 ottobre 2020).

Per la riammissione in servizio, il lavoratore dopo aver effettuato una quarantena di 10 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo, si sottopone all'esecuzione del tampone e il referto di negatività del **tampone molecolare o antigenico** è trasmesso dal Dipartimento di Sanità Pubblica o dal laboratorio dove il test è stato effettuato al lavoratore che ne informa il datore di lavoro per il tramite del medico competente, ove nominato.

La presente Circolare è passibile di ulteriori aggiornamenti che terranno conto dell'evolversi del quadro epidemiologico, delle conoscenze scientifiche e del quadro normativo nazionale.

5. Gestione del documento

- 1) Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41 del D.Lgs 81/08
- 2) Le attività di cui al punto che precede sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
- 3) La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai punti precedenti, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai punti 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.

Letto confermato e sottoscritto

Reggio Calabria (RC), lì _____

Datore di lavoro: Avv. Lucia Zavatieri

Avv. Lucia Zavatieri

Il Responsabile per la Prevenzione e Protezione: Ing. Parisi Cesare

Dott. Ing. Cesare PARISI
iscrizione all'Albo n. A 3212
Settore civile e ambientale

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Il Medico Competente: Dott. ssa Battista Grazia Maria

Dott. ssa Battista Grazia Maria

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: Sig.ra Pangallo Antonia

Sig.ra Pangallo Antonia